

agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni degli istituti di emissione.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

SCALINI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 911-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. *(Pausa).*

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1908.

(È approvato).

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta negli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, numero 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1908, le agevolzze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R) e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Vicini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VICINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Istituzione di una Cassa di maternità.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca e di Stato e riduzione di tasse sugli affari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca e di Stato, e riduzione di tasse sugli affari.

Si dia lettura del disegno di legge.

SCALINI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 894-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Scalini.

SCALINI. Onorevoli colleghi...

Voci. Domani, domani!

Altre voci. Avanti, avanti! Parli, parli!

PRESIDENTE. È inutile che dicano domani: la Camera non può di giorno in giorno mutare le sue deliberazioni. Si è stabilito di continuare fino alle sette e mezzo.

Voci. Ha ragione il Presidente!

PRESIDENTE. Parli, onorevole Scalini.

SCALINI. Onorevoli colleghi, io debbo un ringraziamento agli onorevoli ministri, e specialmente a quello del tesoro, che hanno presentato questo disegno di legge, dopo che tante vane promesse furono fatte da altri ministri.

Questo progetto di legge dà maggiore elasticità al meccanismo bancario ed alla circolazione delle Banche, e mette un poco più in armonia le funzioni loro con l'economia pubblica; se non che io avrei desiderato che in questa occasione si fosse presentata una vera riforma organica che avesse dato un assetto definitivo al regime bancario ed a quello della circolazione, di cui già si sono occupate le leggi del 1893, del 1895 e del 1897.

Ciò nondimeno voterò il disegno di legge perchè credo che si debba accettare il buono, anche quando ci viene offerto in proporzione di minori dell'aspettativa.

Ma prego la Camera e l'onorevole ministro di permettermi di esporre quale a seconda delle già citate leggi doveva essere il concetto informatore del presente disegno di legge.

Dice la stessa relazione che precede il disegno di legge in discussione che i concetti che dominano le disposizioni dell'atto legislativo dell'agosto 1893 si possono sinteticamente riassumere in tre punti. Il cioè: liquidazione della Banca romana, creazione di un nuovo istituto azionario come negli altri Stati ove gli ordinamenti del credito sono più progrediti; infine l'uso di severe disposizioni bancarie le quali tendessero, non solo a realizzare le immobilizzazioni in corso, ma anche ad impedire che se ne facessero delle nuove.

Si trattava infine di costituire un forte istituto d'emissione: la Banca d'Italia, pur mantenendo il privilegio di emissione ai banchi del Mezzogiorno, dando modo a tutti